

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2001

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Lettonia nel periodo precedente l'adesione

(2001/885/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione ⁽²⁾, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio ⁽³⁾ relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Lettonia è stato approvato dalla Commissione il 25 ottobre 2000 con la decisione C(2000) 3097 def.
- (2) Il governo della Repubblica di Lettonia e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 25 gennaio 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma SAPARD.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.
- (4) L'autorità competente della Repubblica di Lettonia ha nominato, da un lato, il servizio di sostegno rurale ai fini dell'attuazione delle misure «Ammodernamento di

macchinari, attrezzature e fabbricati agricoli», «Imboschimento di terre agricole», «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca», «Sviluppo e diversificazione delle attività economiche generatrici di redditi alternativi», «Miglioramento delle infrastrutture rurali generali» e «Formazione» definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Lettonia, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3097 def., del 25 ottobre 2000, e, dall'altro, il ministero delle Finanze, Fondo nazionale per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione del programma SAPARD.

- (5) In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione dei programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Repubblica di Lettonia ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, nonché alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.
- (6) In particolare, il servizio di sostegno rurale ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione delle mansioni, verifiche preliminari all'approvazione dei progetti e ai pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici, audit interno e, se del caso, disposizioni relative agli appalti pubblici.
- (7) Il 16 novembre 2001 le autorità lettoni hanno fornito un elenco della spesa ammissibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sezione B, della convenzione pluriennale di finanziamento. La Commissione non ha sollevato obiezioni in merito a tale elenco.
- (8) Il ministero delle Finanze, Fondo nazionale, ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri relativi ai compiti finanziari che è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma SAPARD per la Repubblica di Lettonia: pista di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, erogazione ai beneficiari, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

⁽²⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

- (9) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e conferire al servizio di sostegno rurale e al ministero delle Finanze, Fondo nazionale, della Repubblica di Lettonia la gestione degli aiuti in forma decentrata.
- (10) Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non ancora entrato in funzione, nella fase attuale è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma SAPARD al servizio di sostegno rurale e al ministero delle Finanze, Fondo nazionale.
- (11) Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti al servizio di sostegno rurale e al ministero delle Finanze, Fondo nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte della Repubblica di Lettonia.

Articolo 2

La gestione del programma SAPARD è affidata provvisoriamente:

- 1) al servizio di sostegno rurale della Repubblica di Lettonia, Republikas laukums 2, Riga LV 1981 ai fini dell'attuazione delle misure «Ammodernamento di macchinari, attrezzature e fabbricati agricoli», «Imboschimento di terre agricole», «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca», «Sviluppo e diversificazione delle attività economiche generatrici di redditi alternativi», «Miglioramento delle infrastrutture rurali generali» e «Formazione» definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione con decisione C(2000) 3097 def., del 25 ottobre 2000; e al
- 2) ministero delle Finanze, Fondo nazionale, Smilšu iela 1, Riga LV1919, Repubblica di Lettonia, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma SAPARD relativo alla Repubblica di Lettonia.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione